

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
E BIOTECNOLOGIE
CHARLES DARWIN



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA (1) BORSA DI STUDIO "JUNIOR"
AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DEL SSD BIO/18**

BANDO N. 3/2022 B.R. JUNIOR del 19/05/2022

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento per l'assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti e derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese in vigore presso la Sapienza Università di Roma;

VISTO il progetto di ricerca: "Instabilità genomica dei siti fragili e sequenze ripetute umane;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento telematico del 12 maggio 2022 con la quale è stata approvata l'attivazione di un nuovo Bando per una borsa di studio tipologia junior per l'attività di ricerca di cui all 'Art. 1 del presente Bando, a gravare sui fondi: 000301_22_PNP_GIUNTA---000301_GIUNTA_AIRC_2020_Start-Up25189_2°ANNUALITA'CUP_B85F20003870005_GIUNTA;

ACCERTATA la copertura finanziaria,

DECRETA

ART.1

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio tipologia junior per l'attività di ricerca : "Instabilità genomica dei siti fragili e sequenze ripetute umane - SSD BIO/18 (Genetica), della durata di 6 mesi nell'ambito del progetto di cui sopra da svolgersi presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin". Responsabile scientifico: dott.ssa Simona Giunta.

ART.2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, gli studenti in possesso di laurea magistrale o equipollente in Genetica e Biologia molecolare. Per partecipare al bando, il candidato non deve avere ancora aver compiuto 29 anni alla data di emissione del presente avviso.

L'equivalenza è stabilita, anche riguardo ai titoli conseguiti all'estero e ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.

ART.3



Totale punti attribuibili 40 di cui:

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente;
- fino a 10 punti per l'argomento della tesi di laurea magistrale;
- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli;
- fino a 15 punti per il colloquio.

Gli esiti della valutazione dei titoli saranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo 'Amministrazione Trasparente'.

Il candidato per essere ammesso al colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13.

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

Conoscenza dei processi di mutagenesi e riparazione del DNA umano
Conoscenza delle tecniche per studiare la mutagenesi e riparazione del DNA umano

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 4

L'importo della borsa di studio per attività di ricerca ammonta a € 8.000,00 (ottomilaquattrocento/00) ed è erogato dal Dipartimento, in 6 rate mensili.

ART. 5

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, firmata dagli aspiranti (allegato A), dovrà essere inviata entro 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, pena l'esclusione dalla procedura comparativa, secondo una delle modalità di seguito riportate:

- **Esclusivamente** via e-mail (inviata anche da un indirizzo non di posta certificata) all'indirizzo:

concorsi-bbcd@cert.uniroma1.it

L'email, pena l'esclusione, dovrà riportare il seguente oggetto **"BANDO N. 3/2022 BR JUNIOR "**.

Si fa presente che qualora il termine di consegna della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Nella domanda (All. A e B), ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo del luogo di residenza, indirizzo di posta elettronica scelto per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura;
- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti (diversi da qualsiasi atto autocertificabile):



- una copia o un “abstract” della tesi di laurea;
- Eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- curriculum vitae;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro).

ART.6

La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Direttore del Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento.

I termini per l'eventuale ricusazione della commissione scadranno entro 15 giorni a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di nomina della commissione sulla pagina web del bando di concorso.

I candidati che volessero rinunciare all'istanza di ricusazione prima dei termini previsti per legge, dovranno inviare formale dichiarazione all'indirizzo di posta certificata: concorsi-bbcd@cert.uniroma1.it

Gli atti vengono approvati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. A seguito poi della verifica della regolarità degli aspetti amministrativi da parte del Responsabile del Procedimento, gli atti vengono pubblicati sul sito web dell'Ateneo “Amministrazione Trasparente”, firmati dal Direttore del Dipartimento e validati dal Responsabile Amministrativo Delegato per quanto attiene la copertura contabile.

Il Direttore del Dipartimento trasmette al candidato vincitore comunicazione per via telematica. In tale comunicazione è indicata la data di decorrenza della borsa e confermata la relativa durata.

Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio per attività di ricerca, l'assegnatario deve far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento la dichiarazione di accettazione (All. D).

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito, la borsa di studio per attività di ricerca viene assegnata al candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

ART.7

La Commissione, all'esito della procedura di selezione di cui all'art.6 del Regolamento, formula una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio per attività di ricerca è attribuita al candidato più giovane di età.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile, è attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.



ART.8

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura. I borsisti sono tenuti a rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo e ad attenersi a quanto disposto dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e di uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso quest'Ateneo, pena la risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento: <https://www.uniroma1.it/it/documento/codice-di-comportamento>. Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento.

Nel caso in cui i requisiti soggettivi vengano meno nel periodo della percezione della borsa, l'erogazione della stessa è immediatamente interrotta, con apposito provvedimento di revoca. La borsa è incompatibile con:

- altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
- la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
- assegni di ricerca;
- rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni; attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente. I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.

Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento o alla struttura sede dell'attività della borsa di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART.9

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio per attività di ricerca e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dal progetto di ricerca o dalla convenzione.



ART.10

Le borse di studio per attività di ricerca sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche come confermato dalla risoluzione n. 120/E del 22.11.2010 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – e non danno luogo a trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

ART.11

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia (All. C). Tali dati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione.

La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento.

ART.12

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241, è il Dott. Paolo Valenti (concorsi-bbcd@cert.uniroma1.it).

Roma, 19 maggio 2022

Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Marco Oliviero

Il Responsabile Amministrativo Delegato
V.to Dott. Paolo Valenti

scadenza: 8/6/2022